

Convenzione tra le Associazione e Federazioni di donatori volontari di sangue e le Aziende Sanitarie della Regione Sicilia per la partecipazione alle attività trasfusionali ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) della legge 219/05 e dell'Accordo Stato-Regioni n. li SICSR del 20 marzo 2008.

L'anno 2013 il giorno 12 del mese di LUGLIO in Messina.

T R A

l'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina con sede legale in Via La Farina n. 263, Messina codice fiscale e partita IVA 03051870834, presso la quale insistono le Strutture Trasfusionali di Taormina, Milazzo e S. Agata di Militello, nella persona del Commissario Straordinario e Legale Rappresentante Dr. Manlio Magistri nato a Milazzo il 2.07.1949

E

l'Associazione donatori di Sangue AVIS Provinciale di Messina per conto di tutte le Sezioni Comunali attive sul territorio della Provincia, con sede legale in Via Ghibellina n. 150/I - 98122 Messina, Codice Fiscale n. 97020630832, nella persona del suo Legale Rappresentante Dr. Andrea Pisacane nato a Messina il 6.08.1961, abilitato alla sottoscrizione del presente atto

visto lo Schema tipo di convenzione di cui al DA n. 0598/13 del 27.03.2013 e in attuazione dell'Accordo Stato-Regioni del 20 marzo 2008 (Rep. Atti n.1 15ICSR),

convengono e stipulano quanto di seguito:

Articolo 1 Oggetto della convenzione

La presente convenzione disciplina la partecipazione alle attività trasfusionali ed il concorso ai fini istituzionali del SSR dell'Associazione/Federazione indicata in epigrafe (di seguito associazione) ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b della legge 219/05, dell'art. 2 dell'Accordo Stato Regioni n. I 15/CSR del 20 marzo 2008 e dell'art.2 del D.Lgs n. 261/07.

La presente convenzione, viene finalizzata alla promozione della donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e non remunerata del sangue e dei suoi componenti e tal fine garantisce:

- a) la partecipazione dell'Associazione alla programmazione ed organizzazione locale delle attività trasfusionali in generale e dell'attività di raccolta;
- b) la promozione della donazione volontaria, associata, periodica, anonima non remunerata e responsabile del sangue e degli emocomponenti;
- c) la promozione dell'informazione dei cittadini e della formazione dei donatori;
- d) la promozione dello sviluppo del volontariato del sangue e della sua rete associativa;
- e) il sostegno dello sviluppo della chiamata e delle attività gestite dalle Associazioni e la definizione delle modalità di raccordo organizzativo col sistema trasfusionale regionale;
- f) il sostegno dello sviluppo della gestione informatizzata delle attività gestite dall'associazione attraverso l'utilizzo del sistema informativo trasfusionale regionale;
- g) la promozione della tutela del donatore intesa, nella sua forma più ampia per valore etico, giuridico e sanitario garantendo ai donatori volontari uniformi condizioni di trattamento;
- h) la promozione del miglioramento continuo della qualità delle attività gestite dall'Associazione dei donatori;
- i) l'inserimento della raccolta associativa in convenzione nel percorso di autorizzazione e accreditamento delle specifiche attività sanitarie regionali;



- j) l'incentivazione dello sviluppo di programmi di promozione della salute dedicati ai donatori di sangue e della valorizzazione dell'osservazione epidemiologica;
- k) la definizione dei criteri di finanziamento delle attività;
- l) la definizione della durata, validità, modalità e operatività degli organismi di controllo.



Articolo 2
Comitato locale di partecipazione

Presso l'Azienda Sanitaria, con l'obiettivo di assicurare la partecipazione dell'Associazione allo sviluppo, alla programmazione e al monitoraggio dell'attività di raccolta del sangue intero e degli emocomponenti, verrà istituito, con apposito atto deliberativo e ai sensi dell'art. 4 del decreto assessoriale di riferimento, un Comitato Locale di Partecipazione (CLP) composto da:

- a) Direttore Sanitario dell'Azienda Sanitaria o suo delegato;
- b) Responsabile della/delle strutture trasfusionali;
- c) Rappresentante dell'Associazione convenzionata indicata in epigrafe identificato dal suo Rappresentante Legale;
- d) Un collaboratore amministrativo con funzioni di segretario.

Il CLP sarà presieduto dal Direttore Sanitario o dal Direttore della struttura trasfusionale da lui delegato e verrà convocato con cadenza almeno semestrale o su richiesta di almeno due dei componenti.

Il Comitato Locale di Partecipazione:

- a) Formula proposte ed esprime pareri all'Azienda Sanitaria sulla materia oggetto della convenzione e sulla sua applicazione;
- b) Coordina la propaganda e la raccolta nell'ambito territoriale di competenza;
- c) Contribuisce all'elaborazione del programma annuale locale della raccolta;
- d) Assicura il monitoraggio periodico dell'attività produttiva con l'obiettivo di introdurre gli elementi correttivi in presenza di scostamenti dell'attività programmata.

Articolo 3
Promozione della donazione del sangue e dei suoi componenti

In ragione della presente convenzione, le finalità di cui al precedente articolo 1 sono attuate dall'Associazione dei donatori attraverso:

- a) il reclutamento di nuovi donatori e la fidelizzazione degli stessi;
- b) lo sviluppo di iniziative e programmi di informazione, di comunicazione sociale, di educazione sanitaria e di formazione;
- c) il sostegno di specifici progetti riguardanti donatori, donazioni e utilizzo della terapia trasfusionale;
- d) lo svolgimento di iniziative di informazione sui valori solidaristici della donazione volontaria periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue e dei suoi componenti;
- e) lo sviluppo della promozione delle donazioni in afèresi e nel periodo estivo;
- f) la tutela dei donatori e dei riceventi, la promozione della salute rivolta ai donatori di sangue ed alla popolazione in generale.

Articolo 4
Organizzazione della chiamata

L'Associazione effettua la chiamata alla donazione per i donatori afferenti al servizio trasfusionale di riferimento dell'Azienda Sanitaria e all'unità di raccolta associativa.



La struttura trasfusionale concorda con l'Associazione specifiche azioni di sostegno e modalità di raccordo per la gestione associativa del servizio di chiamata, in particolare attraverso:

- a) lo sviluppo di iniziative di carattere organizzativo che consentano di gestire il servizio di chiamata dei donatori, in coerenza con gli obiettivi definiti nell'ambito del piano di programmazione delle attività trasfusionali, tenuto conto delle esigenze di gestione del servizio di chiamata dell'Associazione e della disponibilità alla donazione dei donatori associati;
- b) la definizione di modalità organizzative atte a favorire l'informatizzazione ed il coordinamento del servizio di chiamata.
- c) adeguate modalità organizzative per la gestione dell'archivio dei donatori favorendo la costruzione in base alla normativa vigente di un flusso informativo bidirezionale di una banca dati condivisa tra l'Associazione e la struttura trasfusionale di riferimento.

L'Associazione si impegna a collaborare con l'Azienda Sanitaria e la struttura trasfusionale nelle situazioni di emergenza e di calamità pubblica che dovessero richiedere una raccolta straordinaria di sangue attenendosi, nel servizio di chiamata, alle direttive dell'Azienda Sanitaria.

Articolo 5

Organizzazione della raccolta del sangue intero e degli emocomponenti in regime di convenzione

L'Associazione può operare in sedi preventivamente autorizzate secondo i criteri previsti dalla normativa vigente nelle more dell'autorizzazione che risulterà rilasciata a seguito della verifica del possesso dei requisiti previsti dall'ASR 16 dicembre 2010.

L'Associazione provvede alla gestione dell'attività di raccolta con personale e locali propri o utilizzando, compatibilmente con le esigenze aziendali, ambienti idonei e risorse, anche umane, messe a disposizione dall'Azienda Sanitaria.

L'utilizzo degli ambienti e delle risorse dell'Azienda Sanitaria dovrà risultare in apposito provvedimento, adottato dall'Azienda, che regola le modalità di utilizzo dei locali e delle pertinenze e definisce la misura economica spettante all'Azienda Sanitaria.

In ragione di quanto sopra, l'Associazione dei donatori corrisponde all'Azienda Sanitaria:

- a) € 1,00 per ciascuna unità di sangue intero o emocomponente raccolto nei locali messi a disposizione dalla stessa;
- b) € 6,00 per ciascuna unità di personale, medico e/o, infermieristica, dell'Azienda Sanitaria operante durante il turno di servizio, a fronte di ciascuna unità di sangue intero o emocomponente raccolto, entro un limite massimo della trattenuta pari a € 180,00 per ciascuna unità di personale fornito.


I rimborsi spettanti all'Azienda Sanitaria per la concessione dei locali e/o per il personale, medico e/o infermieristico, reso disponibile per le attività di selezione e raccolta, risulteranno detratti dai rimborsi spettanti all'Associazione dei donatori per la raccolta in convenzione.

Con apposito accordo tra l'azienda sanitaria e l'Associazione dei donatori, potrà, altresì, essere prevista e definita la partecipazione alle attività di selezione o raccolta, del personale medico o infermieristico dell'Azienda Sanitaria al di fuori dell'orario di servizio.

L'Azienda Sanitaria assicura all'Associazione la fornitura delle sacche di raccolta, dei kit separatori, delle provette, delle specialità medicinali, incluso l'ossigeno medicale, necessarie per il trattamento delle reazioni indesiderate nei donatori e dei disinfettanti da utilizzarsi all'atto della venipuntura.

Garantisce, altresì, le bilance interfacciate con il sistema informativo in uso, i saldatori e i separatori per la raccolta del plasma o multicomponente mediante aferesi; provvede inoltre alla manutenzione periodica dei dispositivi nell'ambito della loro qualificazione.

L'unità di raccolta convenzionata opera sotto la responsabilità tecnica e organizzativa della struttura



trasfusionale di riferimento alla quale le unità di sangue ed emocomponenti, raccolte negli ambiti territoriali assegnati, devono essere obbligatoriamente conferite.

L'Associazione opera nel rispetto dei tetti di programmazione condivisi dal Comitato Locale di Partecipazione.

Articolo 6 Formazione

L'Azienda Sanitaria e la struttura trasfusionale collaborano con l'Associazione dei donatori proponendo programmi e proposte per il miglioramento continuo della qualità delle attività trasfusionali, in particolare della raccolta, attraverso lo sviluppo delle buone pratiche e l'organizzazione di programmi specifici di formazione continua.

L'Associazione dei donatori convenzionata, ai fini del mantenimento delle competenze del personale ivi operante, partecipa ai programmi di formazione regionali previsti dalle linee guida per l'accreditamento di cui all'ASR del 25 luglio 2012.

Articolo 7 Tutela del donatore e promozione della salute

Al fine di garantire la tutela del donatore intesa come rispetto delle garanzie connesse alla donazione volontaria e gratuita del sangue e dei suoi componenti, l'Azienda Sanitaria e la Struttura Trasfusionale, in collaborazione con l'associazione dei donatori, assicurano:

- a) il rispetto del diritto all'informazione del donatore;
- b) l'applicazione delle norme di qualità e sicurezza, con riferimento alle procedure per la tutela della salute del donatore;
- c) il rispetto della riservatezza per ogni atto che vede coinvolto il donatore;
- d) la tutela dei dati personali e sensibili del donatore;
- e) l'eventuale coinvolgimento del medico di medicina generale di riferimento del donatore, su esplicita richiesta dello stesso;
- f) l'implementazione delle politiche per il buon uso del sangue, anche attraverso il monitoraggio del funzionamento del Comitato ospedaliero per il buon uso del sangue, all'interno del quale è garantita la partecipazione di almeno un rappresentante dell'Associazione, secondo i criteri costitutivi del Comitato stesso;
- g) i reciproci flussi informativi, come previsto dalla normativa vigente;
- h) lo sviluppo di progetti di promozione della salute, sulla base della analisi e della valutazione epidemiologica dei dati rilevati sui donatori e sulle donazioni, al fine di promuovere stili di vita e modelli di comportamento più sani, capaci di migliorare il livello di salute e favorire il benessere.

Articolo 8 Copertura assicurativa

L'Azienda Sanitaria stipula, d'intesa con l'Associazione, un'idonea polizza assicurativa, aggiornata nei massimali, che deve garantire il donatore ed il candidato donatore da qualunque rischio, anche in itinere, connesso o derivante dall'accertamento dell'idoneità, dalla donazione del sangue e dei suoi componenti nonché dalla visita ed esami di controllo.

Si intendono compresi nella garanzia i casi di morte ed invalidità permanente conseguenti e dipendenti dalla donazione del sangue intero e dei suoi componenti ed attività correlate come sopra indicate.

La polizza assicurativa costituisce parte integrante della convenzione.



PROVINCIA

Articolo 9

Rimborsi per le attività associative e gestione dei rapporti economici

L'Azienda Sanitaria, per lo svolgimento delle attività effettuate dall'Associazione dei donatori garantisce il rimborso dei costi delle attività associative, nonché dell'eventuale attività di raccolta, per gli importi definiti nelle tabelle 1, 2 e 3 di cui all'art 10 del Decreto Assessoriale di riferimento. Per l'attività di raccolta del sangue intero e degli emocomponenti mediante aferesi, effettuata dalle Associazioni di donatori nel periodo compreso tra il 15 luglio e il 15 settembre, il rimborso previsto, di cui alla tabella 3, viene incrementato nella misura del 15%.

I rimborsi delle attività delle Associazioni dei donatori saranno adeguati in base ai parametri ISTAT con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo alla stipula, fino al rinnovo triennale.

L'Azienda sanitaria assicura il ristoro dei donatori nella raccolta in convenzione.

Nel caso in cui l'Azienda preveda che il ristoro del donatore venga fornito dall'Associazione dei donatori, l'Azienda rimborserà all'Associazione 2,00 €/donazione.

Le attività svolte dall'Associazione non si considerano prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi della legge 266/1991, art. 8, c.2

I rimborsi alle Associazioni di donatori sono pagati entro i limiti stabiliti dal Decreto Legislativo 231 del 9 ottobre 2002.

I termini del pagamento sono fissati entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di rimborso corredata dall'attestazione di donazione ricevuta dall'ASP. A tal fine le Associazioni hanno diritto al riconoscimento degli interessi senza che sia necessaria la costituzione in mora quando siano scaduti i termini di pagamento.

Le attività associative effettuate dall'Associazione riguardano i donatori associati intendendosi per donatore associato anche quel donatore che effettua la prima donazione purché sia documentata la richiesta di iscrizione all'Associazione.

Articolo 10

Accesso ai documenti amministrativi

In relazione a quanto disposto dall'art. 11 della legge 11 agosto 1991, n. 266 all'Associazione è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi dell'Azienda con le modalità di cui al Capo V della legge citata nel rispetto della normativa di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m i.

Articolo 11

Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità di tre anni a decorrere dalla data della stipula ed è rinnovabile su richiesta dell'Associazione salvo disdetta di una delle parti da effettuarsi almeno tre mesi prima della data richiesta per la cessazione del rapporto convenzionale da comunicarsi a mezzo di raccomandata.

Articolo 12

Agevolazioni fiscali

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'art. 8 comma 1 della Legge 11 agosto 1991 ti. 266, e le attività svolte dalle associazioni non si considerano prestazione di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'AVIS Provinciale di Messina
Il Rappresentante Legale
(Dr. Andrea Pisacane)



Per l'Azienda Sanitaria
Il Commissario Straordinario
(Dr. Manlio Magistri)

PROVINCIA



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Prot.n.

8594/CS

Messina li, - 9 LUG. 2013

Al
 Presidente Regionale AVIS
 Via Ghibellina 150/I
 98123 Messina

Oggetto: Prospetto pagamenti AVIS Regionali

Si fa seguito all'incontro avvenuto in data 08/07/2013, presso la scrivente Direzione, per comunicarle lo stato di avanzamento dei pagamenti alle AVIS Regionali:

AVIS	PERIODO DI RIFERIMENTO UTIMO PAGAMENTO	DATA ULTIMO ORDINATIVO DI PAGAMENTO
ALI' TERME	I TRIMESTRE 2013	09/07/2013
BARCELONA	I TRIMESTRE 2013	09/07/2013
CAPO D'ORLANDO	I TRIMESTRE 2013	09/07/2013
CASTEL DI LUCIO	I TRIMESTRE 2013	08/07/2013
CASTELL'UMBERTO	IV TRIMESTRE 2012	09/04/2013
FALCONE	I TRIMESTRE 2013	09/07/2013
GAGGI	IV TRIMESTRE 2012	09/04/2013
GALATI MAMERTINO	IV TRIMESTRE 2012	09/07/2013
LIPARI	I TRIMESTRE 2013	10/06/2013
MILAZZO	I TRIMESTRE 2013	10/06/2013
MISTRETTA	I TRIMESTRE 2013	09/07/2013
PATTI	I TRIMESTRE 2013	09/07/2013
PETTINEO	I TRIMESTRE 2013	08/07/2013
S.ANGELO DI BROLO	I TRIMESTRE 2013	09/07/2013
S.TERESA DI RIVA	IV TRIMESTRE 2012	09/07/2013
SINAGRA	IV TRIMESTRE 2012	09/07/2013